

Dal raffronto dei valori suddetti con le entrate e le spese correnti dei corrispondenti esercizi, alquanto elevata risulta l'incidenza sulle stesse del costo del personale, come appare evidenziato nel prospetto seguente:

Anno 1995 - costo del personale lire/mil. 8.503

entrate correnti accertate	lire/mil. 22.803	incidenza 37,28 %
spese correnti impegnate	lire 16.286	incidenza 52,21 %

Anno 1996 - costo del personale lire/mil. 12.070

entrate correnti accertate	lire/mil. 28.965	incidenza 44,66 %
spese correnti impegnate	lire/mil. 30.327	incidenza 39,79 %

La rilevante incidenza della spesa per il personale è da porre in relazione, oltre che a fattori connessi con la dinamica salariale e alle situazioni di vantaggio da definire, di cui sopra è menzione, anche e soprattutto con la consistenza effettiva del personale presente, tenuto conto che questa era all'incirca di valore doppio rispetto all'organico prima stabilito in via provvisoria con la delibera n. 10/B del 29.4.1996 e poi sanzionato con la pianta organica definitiva determinata con la delibera n.1 del 10.2.1997: 105 unità presenti contro 45 unità dell'organico provvisorio e 58 unità del definitivo (peraltro coperto solo per 46 unità). Si tratta, infatti, dei costi in gran parte riferibili al personale in esubero, rimasto a carico dell'Autorità Portuale per tutto il biennio in considerazione, essendo cessato soltanto nel corso del primo trimestre del 1997.

5.4 - Il costo dei beni di consumo e dei servizi

Di notevole rilievo risultano anche i costi dei beni di consumo e servizi, ammontati: per il 1995 a lire/milioni 3.514 e per il 1996 a lire/milioni 4.158 che hanno inciso anch'essi in misura notevole sulle entrate e sulle spese correnti:

Anno 1995: totale titolo I ctg.4^ lire/milioni 3.514

- entrate correnti: lire/mil. 22.803	inc. 15,41
- spese correnti: lire/mil. 16.626	inc. 21,13

Anno 1996: totale titolo I ctg.4^ lire/milioni 4.158

- entrate correnti: lire/mil. 28.965	inc. 14,35
- spese correnti: lire/mil. 30.327	inc. 13,71

A formare i suddetti importi hanno concorso, fra l'altro, le spese per consulenze e prestazioni professionali, ammontanti per il 1995 a lire/mil. 219 e per il 1996 a lire/mil. 117, nonché le spese legali e giudiziarie per lire/mil.11 nel 1995 e per lire/mil.55 per il 1996; spese queste che trovano giustificazione nel grande impegno di energie connesso con la fase di avvio del nuovo Ente, nonché per quanto attiene alle spese legali e di giustizia nella definizione di contenziosi pregressi già correnti con la preesistente Azienda dei Mezzi Meccanici.

5.5 - Il servizio di Tesoreria

L'istituto che, ai sensi della L.720/84, Tesoreria unica, esplica il servizio di cassa, è il Monte di Paschi di Siena, sede di Livorno. Nell'anno 1987 fu esperita gara tra diverse banche locali esperte in tale servizio; in tale occasione, essendo il servizio di cassa totalmente gratuito, l'unico elemento distintivo era rappresentato dal tasso di interesse riconosciuto all'Ente sulla giacenza intrattenuta per Fondo Indennità di Licenziamento (T.F.R.).

Le giacenze di tesoreria sono depositate tramite il cassiere presso la Banca d'Italia sezione provinciale di Livorno che ha sempre riconosciuto interessi attivi (mai passivi perché le giacenze sono sempre state positive) secondo le disposizioni ed i tassi previsti con decreti Ministeriali così come disposto dalla L.720/84.

In materia di Tesoreria Unica, l'Autorità Portuale ha ereditato dalla preesistente Azienda Mezzi Meccanici un contenzioso con il Ministero del Tesoro, il Ministero della Marina Mercantile (all'epoca competente) e la Banca d'Italia, attivato a seguito della contestata inosservanza da parte della suddetta Azienda delle disposizioni sulla tesoreria unica per quanto attiene ai fondi costituenti il TFR. La questione è stata definita giudizialmente solo recentemente, con sentenza del TAR per la Toscana n.194 del 10.7.1996, depositata il 12.6.1997 che, respingendo il ricorso proposto a suo tempo dalla Az.Mezzi Meccanici, ha fra l'altro dichiarato che il fondo di cui trattasi "rientra tra le disponibilità di cui è vietato il deposito presso aziende di credito nella misura superiore al 4 % dell'ammontare delle entrate previste in bilancio".

L'Autorità Portuale ha fatto conoscere che, in acquiescenza a quanto deciso dal TAR, viene provveduto al totale smobilizzo dei valori intrattenuti presso l'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena a titolo di TFR ed interamente versati in Tesoreria.

6 - Vigilanza e Controllo esterno

La vigilanza ministeriale di cui all'art.12 della legge n.84/1994 nei confronti dell'Autorità Portuale di Livorno si è estrinsecata tacitamente con l'istituto del silenzio-assenso relativamente ai seguenti provvedimenti:

- Delibera N°15/Comm. del 14.2.95 (1° Variazione di bilancio es.fin. 1995)
- Delibera N°93/Comm. del 4.9.95 (2° Variazione di bilancio es.fin. 1995)
- Delibera N° 2/ A.P. del 29.4.96 (Bilancio Consuntivo 1995)
- Delibera N° 17 / A.P. del 23.9.96 (2° Variazione di bilancio es.fin.1996)
- Delibera N° 18/ A.P. del 23.9.96 (Assestamento di bilancio es.fin.1996)

Con riguardo alla previsione normativa dell'approvazione dell'autorità di vigilanza dei provvedimenti del Presidente attinenti alle materie previste dall'art.12, comma 2, della legge n.84/1994, (bilanci, segreteria tecnico - operativa e concessione dei servizi di interesse generale e per la manutenzione delle parti comuni) non risultano adottati provvedimenti.

Comunque, in proposito, l'Autorità Portuale di Livorno ha regolamentato le competenze con la delibera del Comitato portuale sottoposta all'approvazione del Ministero vigilante.

Si ritiene, in ogni caso, che i provvedimenti sulla materia di cui trattasi, in quanto sottoposti all'approvazione dal Comitato Portuale, risultino assorbiti dalle delibere di quest'ultimo, per le quali è prevista la vigilanza ministeriale.

Non si sono verificate ipotesi di controllo sostitutivo da parte dell'Autorità vigilante per nessuna delle ipotesi di cui all'art.7, comma 3, della legge n.84/1994. In atto, comunque, con l'abrogazione apportata dalla novella legislativa richiamata in premessa dell'ipotesi di cui alla lettera b) della suddetta disposizione, le ipotesi residuali per l'eventuale controllo sostitutivo si riducono a due: mancata approvazione del P.O.T. e disavanzo nel conto consuntivo. Per

l'Autorità Portuale di Livorno, il P.O.T. è stato tempestivamente approvato nei termini di legge, mentre entrambi i consuntivi non hanno fatto registrare situazioni di disavanzo.

Nell'esercizio dell'attività, di controllo, la Corte dei conti, con determinazione n.29/97 in data 4 luglio 1997, ha dichiarato non conforme a legge la deliberazione n.33 del 9 dicembre 1996, con la quale il Comitato Portuale di Livorno aveva autorizzato la costituzione di una Società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione "Nuovo Marzocco s.r.l.". Per i contenuti e gli aspetti valutati con la pronuncia di cui trattasi, si rinvia alla determinazione sopra citata, che si unisce in copia.

In esito alla suddetta determinazione, la società come sopra costituita è stata posta in liquidazione, come da delibera n.47 in data 6.10.1997 del Comitato Portuale.

E' appena da rilevare che, per effetto della innovativa disposizione già menzionata, di cui all'art. 8 bis del D.L. n.457/1997, convertito con modificazioni nella legge n.30/1998, l'Ente in atto può costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali (rispetto ai compiti istituzionali), anche per finalità di promozione e di sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche, ovviamente permanendo esclusa la costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale.

PARTE SECONDA

I primi andamenti gestori

7 - Attività di indirizzo e regolamentazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 84 l'Autorità Portuale ha il compito di provvedere all'indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali e dispone a tal fine di poteri di regolamentazione e di ordinanza. Nell'ambito dell'Autorità Portuale di Livorno, il servizio preposto alle operazioni di cui sopra è svolto dal Dipartimento Affari del Personale e Lavoro Portuale: all'Ufficio sono addetti, oltre il Responsabile, due impiegati e, per i compiti di vigilanza e controllo, esso si avvale del personale addetto al controllo del Demanio e Sicurezza.

Il servizio è stato attivato dal 1° aprile 1997 e sono in corso di formazione gli atti regolamentari relativi alle procedure di controllo.

8 - Privatizzazione e dismissioni

L'articolo 20 della legge n.84/1994 prevedeva che le attività operative delle preesistenti Organizzazioni portuali (nella specie: Azienda Mezzi Meccanici) fossero dismesse mediante la trasformazione delle organizzazioni portuali, in tutto o in parte, in società private, con collocazione presso terzi del relativo capitale, ovvero anche congiuntamente attraverso l'affidamento in concessione ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali.

L'Autorità Portuale di Livorno ha privilegiato, come strumento operativo per la dismissione delle attività economiche, la scelta societaria, incaricando allo scopo, con provvedimento commissariale, un perito iscritto all'albo dei consulenti presso il Tribunale, al quale è stato riconosciuto un compenso di lire 20 milioni.

Il valore attribuito dal perito ai beni da dismettere è stato determinato, distintamente per categorie di beni, nel modo seguente:

Gru = £ /mil. 35.000;

Fabbricati = £ /mil. 13.949;

Attrezzature più rimanenze £ /mil. 3.093.

E' stato quindi proceduto alla costituzione delle seguenti Società :

in data 28.02.96

-Soc. Terminal Calata Orlando S.r.l. Cap. Soc. £ /mil. 800.

-Soc. Darsena Toscana S.r.l. Cap. Soc. £ /mil. 5.000

-Soc. Porto Commerciale S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 2500

-Soc. Terminal Valessini S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 400

in data 27.12.96

-Soc. Porto di Livorno 2000 S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 1500

-Soc. Porto Nuovo S.r.l. Cap. Soc £ /mil. 500.

Le quattro società costituite in data 28.2.1996, non annoverano in atto, nelle rispettive compagini societarie, l'Organizzazione portuale, dato che la

medesima ha ceduto le proprie quote, dismettendo in tal modo le attività operative ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge di riforma.

Tutte le quote delle quattro società costituite in data 28.02.96 sono state cedute a terzi. Nessuna cessione di quote è intervenuta, invece, per le due società costituite in data 27.12.1996, né per le altre società alle quali partecipava la soppressa Azienda dei Mezzi Meccanici (società "Interporto Toscano A. Vespucci spa" e società "SITEL spa").

Il collocamento delle quote presso terzi è avvenuto secondo le modalità fissate dall'Ufficio Commissariale con avviso a stampa del 04 Maggio 1995.

E' stato proceduto ad affitto alle società derivanti dalla trasformazione dei beni e delle attrezzature ricomprese nell'avviso di gara con applicazione dei canoni basati sulla stima effettuata dal consulente del Tribunale sopra menzionato.

L'O.P. continua nella gestione della Stazione Marittima e delle aree della Darsena n. 1 (Porto Nuovo).

9 - Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) della legge n. 84 l'Autorità Portuale ha il compito di affidare a società concessionarie le attività di fornitura di servizi di interesse generale individuati con D.M. 14 novembre 1994: si tratta dei servizi di illuminazione, nonché di pulizia, raccolta e versamento in discarica dei rifiuti riguardo a spazi, locali e infrastrutture comuni; di derattizzazione, disinfestazione, pulizia e disinquinamento degli specchi acquei; del servizio idrico per fornitura di acqua potabile alle navi; della manutenzione e riparazione di beni, impianti, sistemi tecnici e mezzi in concessione utilizzati.

In materia di servizi di interesse generale, come individuati del D.M. 14 novembre 1994, l'Autorità Portuale di Livorno, con lettera del 26.07.96, ha rappresentato al Ministro dei Trasporti e Navigazione, l'incongruenza dell'inserimento nel citato D.M. della gestione dei bacini di carenaggio e delle aree di parcheggio. Più in generale, ritiene l'Autorità che le disposizioni di cui al citato D.M. non siano applicabili, quando l'utilizzazione dei beni o l'esercizio dei servizi avvenga per atto di concessione ai sensi degli art.36. Cod. Nav.

Nell'anno 1996 è stato provveduto all'affidamento alla Soc. LABROMARE dei servizi di pulizia parti comuni e specchi acquei, sulla base di precedenti gare già esperite dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici. Alla nuova gara, condotta sulla scorta delle indicazioni fornite dal vigilante Ministero in data 17.03.97, ha partecipato, quale unica impresa ammessa per aver presentato regolare documentazione come dal bando di gara, la stessa società già affidataria della gestione dei servizi. Con delibera del Comitato Portuale n.57/A in data 23.12.1997 è stato, pertanto, aggiudicato alla società LABROMARE srl l'affidamento in concessione del servizio di pulizia delle strade e del piazzale del porto, per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per l'importo complessivo riferito al triennio di lire 1.526.062.200; con delibera n.57/B della stessa data alla società medesima è stato affidato il

servizio di pulizia degli specchi acquei del porto, per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per l'importo complessivo riferito al triennio di lire 1.525.108.496.

In data 27.12.1996 è stata costituita la "*Soc. Porto di Livorno 2000*" in attuazione dell'Articolo 20 della L:84/94, per la dismissione delle attività operative connesse con la gestione dei servizi passeggeri (Stazione Marittima, piazzali di sosta ecc). La costituzione della società è stata effettuata senza alcun riferimento allo smaltimento degli esuberi ex articolo 23 comma 5.

All'atto della costituzione, la quota partecipata dell'Ente, era pari al 100 %, analogamente alle altre società costituite con pari finalità. Al momento non sono state ancora definite le modalità di cessione totale/parziale del capitale sociale, anche per effetto dell'aumento del capitale sociale, disposto dal Consiglio di Amministrazione della stessa società in data 24.6.1997.

Fra gli interventi inerenti ai servizi di interesse generale, è da annoverare quello relativo alla "fornitura e realizzazione dell'impianto telematico in ambito portuale", affidato con delibera n.29 in data 28.11.1996 del Comitato Portuale alla Soc. TELECOM ITALIA spa, secondo il progetto esecutivo elaborato dalla società SITEL, per l'importo complessivo di spesa di lire/mil. 4.670, finanziato per circa due miliardi dall'U.E.³

In relazione a quanto previsto dall'art.6, lettera c), della legge n.84/1994, in data 22.12.1995 è stata stipulata una convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici da valere per il triennio 1996-1998, per l'assolvimento dei seguenti servizi di manutenzione ordinaria: 1- Pulizia degli specchi acquei; 2 - Pulizia delle aree portuali; 3 - Manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e relative spese di fornitura di energia elettrica; 4 - Eventuale manutenzione ordinaria di strade, piazzali, manufatti demaniali destinati all'uso comune in ambito portuale; con l'attribuzione della quota di finanziamento annuale di lire 1.151.546.500.

³ Da tenere presente che, nella specie, è stato provveduto e trattativa privata, stante la particolarità tecnica della fornitura e la preesistenza di impianti e rete già di proprietà Telecom.

Per la manutenzione straordinaria, l'Autorità Portuale di Livorno ha stipulato in data 30.01.97 una convenzione con il Ministero dei Trasporti e Navigazione per l'importo di Lit/Miliardi 4,6. A seguito di procedura di gara di appalto pubblico, i lavori sono stati affidati con contratto del 4.2.1997 all'Associazione temporanea di imprese Tito Neri S.r.l. e SIDER ALMAGIA'.

10 - Attività promozionale

L'attività promozionale, intesa come serie programmata e pianificata di interventi aventi lo scopo di proporre il porto di Livorno ai diversi soggetti economici, è stata ritenuta attuabile dall'Autorità soltanto a partire dal secondo semestre del 1997. Ciò considerando che la realizzazione di alcuni obbiettivi appariva pregiudiziale ed essenziale per ogni successiva azione promozionale.

In realtà, già nel corso del periodo considerato, sono stati realizzati, a cura del Presidente e del Segretario Generale dell'Autorità Portuale, contatti diversi in occasione di meeting internazionali a Londra, Ginevra, Bruxelles, Singapore, Cipro, Malta. Come pure ci sono stati avvicinamenti con Armatori, Agenti, Dirigenti di Case di spedizione, Ferrovie dello Stato, Terminalisti. Da questi, però, è emersa la convinzione che nessuna promozione sarebbe stata possibile e credibile, se non dopo l'avvio di un radicale processo di riorganizzazione delle infrastrutture portuali nonché del modello organizzativo esistente.

Sotto il profilo promozionale, molto utili si sono rivelati, comunque, i numerosi incontri avvenuti a Livorno con gli operatori locali, nazionali e internazionali del settore.

E' da inquadrare, inoltre, nell'attività di promozione un significativo lavoro di informazione che è stato effettuato verso Rappresentanti di Compagnie estere della nuova situazione portuale determinatasi a seguito della riforma dell'ordinamento portuale: di essa costituiscono sicuramente effetto i protocolli sottoscritti con i rappresentanti dei governi algerino, onduregno, dominicano, spagnolo e cubano. Tali protocolli tendono a facilitare gli scambi commerciali tra i Porti italiani (nella specie quello di Livorno) e quelli dei rispettivi Paesi, nonché talora la formazione professionale nel settore dell'organizzazione terminalistica dei porti.

11 - Attività concessoria

In attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale di attuazione di cui all'art.18 della legge di riforma, l'Autorità Portuale non ha rilasciato alcuna nuova concessione sulle aree di banchina.

Relativamente alla quantificazione del canone, per tutte le concessioni in essere al momento del subentro dell'Autorità nella gestione delle aree demaniali, sono stati recepiti i criteri che risultavano applicati dalla Capitaneria di Porto al momento del trasferimento delle competenze.

In particolare, con delibera n.6/B del 22.9.1995 veniva stabilito un regime provvisorio fino alla data del 31.12.1997, entro il quale era data applicazione, per le concessioni già assentite dalla Capitaneria di Porto e per quelle di primo rilascio da parte dell'Autorità Portuale, ai criteri stabiliti con D.M. 19.7.1989 e L.4.12.1993, n.494.

Quanto sopra avveniva per esigenze di rispetto delle condizioni economiche apposte nelle licenze quadriennali rilasciate dalla Amministrazione Marittima aventi scadenza massima appunto alla data del 31.12.1997 e di salvaguardia della "par condicio" tra i concessionari.

In qualche caso in cui si è tentato di recuperare il pagamento di un canone (non preteso in precedenza) per l'utilizzazione di beni demaniali, l'Ente ha incontrato delle resistenze. Va citata al riguardo la delibera n.12 del 10.5.1996 che stabiliva la corresponsione di un canone per l'occupazione di spazi acquei, banchine e arredi portuali da parte di navi in disarmo o poste sotto sequestro: essa è stata impugnata innanzi al TAR della Toscana da società che avevano provveduto a sequestro conservativo di navi per crediti vantati verso l'armatore.

Per le concessioni rilasciate per atto formale veniva con la medesima delibera rettificata l'applicazione dei canoni previsti con la rivalutazione di

legge fino alla naturale scadenza, mentre per le anticipate occupazioni era stabilita l'applicazione a far data dal 1.1.1995 dei canoni che fossero stati stabiliti dall'Amministrazione Finanziaria.

Sotto il profilo delle tipologie, le concessioni di aree portuali relative ad altri usi demaniali riguardano principalmente :

- i depositi costieri di olii minerali e le attività industriali del Canale Industriale;
- le aree destinate alla cantieristica navale ed alle attività di riparazioni navali (Cantiere navale Luigi Orlando - Bacini di carenaggio - Aree per la costruzione di carpenterie navali);
- l'utilizzazione di specchi acquei urbani (Fossi Medicei) e delle attrezzature per la nautica da diporto nella zona del Porto Mediceo .

12 - Attività autorizzatoria

Con provvedimento del 6.5.1996, adottato in conformità del parere espresso dalla Commissione Consultiva e del Comitato Portuale, il Presidente dell'Autorità ha stabilito in 45 il numero massimo delle autorizzazioni da ammettersi per l'anno 1996, per l'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi, ivi comprendendo le autorizzazioni previste per le società derivanti dalla trasformazione dell'Organizzazione portuale "Azienda Mezzi meccanici".

Le domande pervenute a tutto il 31.12.1996 erano 23, per cui non è stata necessario procedere ad alcuna graduatoria delle imprese aspiranti.

Tutte le imprese richiedenti sono state quindi ammesse ad esercitare nel porto le rispettive attività, come da parere favorevole del Comitato Portuale, emesso con delibere del 31.7.1996.

Ciascuna impresa autorizzata ha documentato la consistenza e il tipo dei mezzi meccanici adibiti alle operazioni portuali.

Quanto ai livelli medi delle tariffe determinate dalle imprese per le singole operazioni portuali, non riesce possibile determinarli, a causa della diversa aggregazione e disomogeneità delle prestazioni delle singole imprese. Dati di riferimento sono comunque estraibili dalle tariffe, distinte per categorie di operazioni (che sono, peraltro, numericamente elevate), depositate dalla imprese autorizzate.

La consistenza complessiva del personale utilizzato, prevista dagli organigrammi delle imprese, è pari a n.479 dipendenti.

I canoni annui per l'esercizio delle operazioni portuali sono stati applicati in modo uniforme, sulla base dei criteri approvati con delibera n.6 del 29.4.1996 del Comitato Portuale e del Provvedimento del Presidente n.6 del 29.4.1996.

Al 31.12.1996, non risultava ancora istituito il registro delle imprese autorizzate, che era però in corso di approntamento.

13 - Interventi in materia di lavoro portuale

Non risultano emanate autorizzazioni in deroga alla legge n. 1369 del 1960, né posti in essere interventi per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a della legge n. 84.

Né risulta costituito un Consorzio volontario ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) della legge n. 84; né figurano iniziative per la sua costituzione.

E' stata operata, invece, la trasformazione in società delle soppresse Compagnie e Gruppi portuali ai sensi dell'art.21 della legge di riforma, mediante la costituzione di una società per l'esercizio delle operazioni portuali:

“Rag. Soc. CILP (Compagnia impresa

lavoratori portuali) S.r.l.

Capit. Soc 3.000.000.000

N° Dipendenti 39 di cui transitati ex CLP 24”

e di una società per la fornitura di servizi:

“Rag. Soc. CPL (Compagnia portuale Livorno) S.c.r.l.

Capit. Soc variabile e illimitato

N° Dipendenti 533 di cui transitati ex CLP 533”